

CATEGORIE DI ANALISI	ABRUZZO - Anita	BASILICATA - Anita		CAMPANIA- Anita
	<p>L.R. 7 DICEMBRE 2020, N. 37 Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni</p>	<p>LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2014 (aggiornato con lr 5 del 2015) Misure per il Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico</p>	<p>Legge Regionale 17 febbraio 2020, n. 7- Modifiche alla L.R. N. 30 del 27 ottobre 2014 recante: misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)</p>	<p>LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2020, N. 2 Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari</p>
<p>Distanza da luoghi sensibili</p>	<p>ART 10 "Esercizio del gioco lecito" - COMMA 2: "Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili."</p>	<p>ART 6 "Apertura ed esercizio dell'attività" comma 2: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza."</p>	<p>Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 30/2014 "Apertura ed esercizio dell'attività" 1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente: "2. Fuori dai casi previsti dall'art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.</p>	<p>ART. 13 "LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO PER LA PREVENZIONE DEL DGA, COMMA 1: "In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all'articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all'articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi. "</p>
<p>Luoghi sensibili</p>	<p>ART 7 "Definizioni" - comma 1, lettera C: "per "luoghi sensibili" devono intendersi: 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; 4) le caserme militari; 5) i centri di aggregazione di anziani; 6) tutti i luoghi di culto; 7) i cimiteri e le camere mortuarie;"</p>	<p>ART 6 "Apertura ed esercizio dell'attività" comma 2: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza."</p>	<p>Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 30/2014 "Apertura ed esercizio dell'attività" 1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 30/2014 è sostituito dal seguente: "2. Fuori dai casi previsti dall'art. 110, comma 7 del R.D. n. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.</p>	<p>ART. 3 "DEFINIZIONI" comma 1, punto P: "p) luoghi sensibili: luoghi in cui è vietata l'offerta di gioco lecito a una distanza inferiore a duecentocinquanta metri: 1. gli istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia; 2. le strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; 3. le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio assistenziale; 4. i luoghi di culto"</p>
<p>Competenze dei Comuni</p>	<p>ART 10 "Esercizio del gioco lecito" - COMMA 3: " I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica."</p>	<p>ART 6 "Apertura ed esercizio dell'attività" comma 4: "Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."</p>		<p>Art. 7 "Competenze dei Comuni", comma 1: "I Comuni, nel dare attuazione alla presente legge: a) garantiscono la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge; b) hanno facoltà di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all'articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all'articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale; c) adottano misure finalizzate alla tutela dei livelli occupazionali esistenti nel settore del gioco regolamentato e la salvaguardia degli investimenti organizzativi già posti in essere dagli operatori autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

CATEGORIE DI ANALISI	EMILIA ROMAGNA- Anita	FIULI VENEZIA GIULIA- Anita	LAZIO- Anita	
	LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal Gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate	LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate	LEGGE 5/2013 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del Gioco d'azzardo patologico	LEGGE REGIONALE 11 agosto 2022, n. 16 Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie.
Distanza da luoghi sensibili	ART. 6 "APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'", comma 2 bis: "Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri , calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. "	ART. 6 "COMPETENZE DEI COMUNI", comma 1: "Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. "	ART. 4 "COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO. AGEVOLAZIONI DEI COMUNI", COMMA 1: "Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. "	ART 6, comma 1: "Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «l. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco e' consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili , quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti mambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto; » "
Luoghi sensibili	ART. 6 "APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'", comma 2 bis: "Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. "	ART 2 "Definizioni", lettera E: "luoghi sensibili": 1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) i centri preposti alla formazione professionale; 3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 4) gli impianti sportivi; 5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 6) le strutture ricettive per categorie protette; 7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; 8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; 9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; 11) le stazioni ferroviarie;	ART. 4 "COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO. AGEVOLAZIONI DEI COMUNI", COMMA 1: "Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. "	ART 6, comma 1: "Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «l. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di nuove sale gioco e' consentita a condizione che: a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti mambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto; » "
Competenze dei Comuni	ART 6 "APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'", comma 2 quater: "I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."	ART. 6 "COMPETENZE DEI COMUNI", comma 9: "I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."	ART. 4 "COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO. AGEVOLAZIONI DEI COMUNI", comma1 bis: "I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1 , tenendo conto dell'impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell'inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica."	

CATEGORIE DI ANALISI	LIGURIA - Anita	MOLISE- Anita	PIEMONTE - Anita	PA TRENTO - Anita
	LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012 N. 18 Norme per la Prevenzione e il Trattamento Del Gioco d'azzardo Patologico	LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2016, n.20 Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico	LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2021, N. 19 Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)	LEGGE PROVINCIALE 22 LUGLIO 2015, N. 13 Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco
Distanza da luoghi sensibili	ART. 2 "GIOCHI LECITI", comma 1: "Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri , misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."	ART. 5 "UBICAZIONE DELLE SALE DA GIOCO E AGEVOLAZIONI COMUNALI", comma 1: "È fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore ai 500 metri da aree reputate "sensibili" ."	ART. 16 "NUOVE APERTURE DI ESERCIZIO", comma 2: "E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti , dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici d'istruzione secondaria; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette."	ART. 5 "COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO", comma 1: "Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.
Luoghi sensibili	ART. 2 "GIOCHI LECITI", comma 1: "Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette . L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."	ART. 5 "UBICAZIONE DELLE SALE DA GIOCO E AGEVOLAZIONI COMUNALI" comma 2: "Per "aree sensibili" si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; i centri di aggregazione sociale o giovanile; le strutture a carattere culturale, ricreativo o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e le stazioni ferroviarie o terminal bus. " COMMA 3. I Comuni possono individuare altre aree sensibili ove estendere gli effetti della presente legge.	ART. 16 "NUOVE APERTURE DI ESERCIZIO", comma 2: "E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili : a) gli istituti scolastici d'istruzione secondaria; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette."	ART. 5 "COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO", comma 1: "Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.
Competenze dei Comuni	ART. 2 "GIOCHI LECITI" comma 2: " Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."	ART. 5 "UBICAZIONE DELLE SALE DA GIOCO E AGEVOLAZIONI COMUNALI" comma 3: " I Comuni possono individuare altre aree sensibili ove estendere gli effetti della presente legge."	ART. 17 - COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI GAP, comma 2: "Tutti i comuni piemontesi possono pubblicare sul loro sito istituzionale, nell'apposita sezione di cui all'articolo 9, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori."	ART. 5 "COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO", comma 1: " I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico."

CATEGORIE DI ANALISI	PUGLIA - Anna Paola		SARDEGNA - Anna Paola	SICILIA - Anna Paola
	LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2013, N. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)	LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N.21 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)).	LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 2019, N. 2 Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo	LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2020, N. 24 Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo
Distanza da luoghi sensibili	ART.7 - APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMA 2: Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.		ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMA 2: È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. COMMA 6: I comuni, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tessuto urbano, anche al fine di evitare l'ulteriore degrado delle proprie aree periferiche, possono chiedere una deroga motivata per il proprio territorio di competenza rispetto alle distanze determinate dalla Giunta regionale.	ART 6 - Competenze dei comuni. Distanze minime 1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, e' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonche' la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale piu' breve, inferiore a: a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.
Luoghi sensibili	ART.7 - APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMA 2: Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione."		ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMA 2: È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.	ART. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI COMMA 3: Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili si intendono: <u>a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;</u> <u>b) i luoghi di culto;</u> <u>c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;</u> <u>d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;</u> <u>e) le caserme;</u> <u>f) i centri di aggregazione di anziani;</u> <u>g) i cimiteri e le camere mortuarie.</u> ART 6 - Competenze dei comuni. Distanze minime 3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'art. 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni: a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
Competenze dei Comuni	ART. 7 – APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMA 4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.] (7)	ARTICOLO ABROGATO	ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMA 6: I comuni, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tessuto urbano, anche al fine di evitare l'ulteriore degrado delle proprie aree periferiche, possono chiedere una deroga motivata per il proprio territorio di competenza rispetto alle distanze determinate dalla Giunta regionale. Art. 13 - AGEVOLAZIONI E LIMITAZIONE IN CAPO AI COMUNI 1. I comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, possono individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica e nei regolamenti comunali altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.	Art. 1 - Finalità e definizioni 4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale. 6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di sale gioco non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti. ART. 6 - COMPETENZE DEI COMUNI. DISTANZE MINIME 9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonche' nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

CATEGORIE DI ANALISI	UMBRIA - Anna Paola	VALLE D'AOSTA - Anna Paola	VENETO - Anna Paola
	LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2014, N. 21 Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico	LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 2015, N. 14 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico	LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 38 Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico
Distanza da luoghi sensibili	ART. 6 - COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO E DIVIETO DI PUBBLICITA' COMMA 1: . Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale da gioco , di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metr da <u>istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani.</u>	ART. 4 - PREVENZIONE DEL VIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DALLO STESSO COMMA 1: E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, <u>inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto.</u>	ART. 7 - COLLOCAZIONE PUNTI GIOCO COMMA 2: Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da : a) <u>servizi per la prima infanzia;</u> b) <u>istituti scolastici di ogni ordine e grado;</u> c) <u>centri di formazione per giovani e adulti;</u> d) <u>luoghi di culto;</u> e) <u>impianti sportivi;</u> f) <u>ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</u> g) <u>residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;</u> h) <u>istituti di credito e sportelli bancomat;</u> i) <u>esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;</u> l) <u>stazioni ferroviarie e di autocorriere.</u>
Luoghi sensibili	ART. 6 - COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO E DIVIETO DI PUBBLICITA' COMMA 1: . Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale da gioco , di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metr da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani COMMA 2: I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco , delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica	ART. 4 - PREVENZIONE DEL VIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DALLO STESSO COMMA 1: E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.	ART. 7 - COLLOCAZIONE PUNTI GIOCO COMMA 2: Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da : a) <u>servizi per la prima infanzia;</u> b) <u>istituti scolastici di ogni ordine e grado;</u> c) <u>centri di formazione per giovani e adulti;</u> d) <u>luoghi di culto;</u> e) <u>impianti sportivi;</u> f) <u>ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</u> g) <u>residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;</u> h) <u>istituti di credito e sportelli bancomat;</u> i) <u>esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;</u> l) <u>stazioni ferroviarie e di autocorriere.</u>
Competenze dei Comuni	Art. 6 (Collocazione delle sale da gioco , delle sale scommesse[14] e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità) 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco , <u>delle sale scommesse^[18]</u> e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.	ART. 4 - PREVENZIONE DEL VIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DALLO STESSO COMMA 2: I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.	ART. 6 - COMPETENZE DEI COMUNI COMMA 1: 1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa

CATEGORIE DI ANALISI	MARCHE - Anna Paola	CALABRIA - Anna Paola	
	<p>LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network</p> <p>Modificata dalla LR 13/2023</p>	<p>LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza</p>	<p>LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2022, N. 53 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA 'NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELL'ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA).</p>
Distanza da luoghi sensibili	<p>ART. 5 - COMPETENZE DEI COMUNI</p> <p>COMMA 2: Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.</p> <p>COMMA 3: I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.</p> <p>MODIFICA CON LR 13/2023 ART 2 COMMA 1: E' vietato l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una <u>distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili:</u></p> <p><u>a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell'infanzia;</u> <u>b) le università;</u> <u>c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;</u> <u>d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;</u> <u>e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</u> <u>f) le strutture ricettive per categorie protette.</u></p>	<p>ART. 16 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA CONNESSA AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO</p> <p>COMMA 3: Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una <u>distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti</u> da:</p> <p><u>a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;</u> <u>b) centri di formazione per giovani e adulti;</u> <u>c) luoghi di culto;</u> <u>d) impianti sportivi;</u> <u>e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</u> <u>f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;</u> <u>g) istituti di credito e sportelli bancomat;</u> <u>h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;</u> <u>i) stazioni ferroviarie.</u></p>	<p>Art. 1</p> <p>13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018</p>
Luoghi sensibili	<p>ART. 5 - COMPETENZE DEI COMUNI</p> <p>COMMA 2: Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.</p> <p>COMMA 3: I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 16 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA CONNESSA AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO</p> <p>COMMA 3: ...</p> <p>a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) stazioni ferroviarie.</p>	<p>Art. 1</p> <p>13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018</p>
Competenze dei Comuni			

CATEGORIE DI ANALISI	TOSCANA - Anna Paola	PA BOLZANO - Anna Paola	LOMBARDIA - Anna Paola
	<p>LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2013, N. 57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico modificata con LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2018, N. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 modificata con LEGGE REGIONALE 19 luglio 2023, n. 28 - Divieti per i minori in materia</p>	<p>LEGGE PROVINCIALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 131 - Disposizioni in materia di gioco lecito LEGGE PROVINCIALE 11 OTTOBRE 2012, N. 17 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici) LEGGE PROVINCIALE 24 MAGGIO 2016, N. 10 - Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari</p>	<p>LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico modificata dalla LR 11/2015</p>
Distanza da luoghi sensibili	<p>ART. 4 - DISTANZE MINIME COMMA 1: E' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri da: <u>a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia...;</u> <u>b) luoghi di culto;</u> <u>c) centri socio-ricreativi e sportivi;</u> <u>d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;</u> <u>e) istituti di credito e sportelli bancomat;</u> <u>f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.</u></p>	<p>LEGGE PROVINCIALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 131 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO LECITO ART. 1 - (MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 1992, N. 13, "NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO") ART. 5 BIS – GIOCHI LECITI COMMA 1: Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.2.</p>	<p>ART. 5 - COMPETENZE DEI COMUNI COMMA 1: Per tutelare determinate categorie di soggetti maggior-mente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.</p>
Luoghi sensibili	<p>ART. 4 - DISTANZE MINIME COMMA 1: E' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri da: <u>a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia...;</u> <u>b) luoghi di culto;</u> <u>c) centri socio-ricreativi e sportivi;</u> <u>d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;</u> <u>e) istituti di credito e sportelli bancomat;</u> <u>f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.</u></p>	<p>LEGGE PROVINCIALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 131 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO LECITO ART. 1 - (MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 1992, N. 13, "NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO") ART. 5 BIS – GIOCHI LECITI COMMA 1: Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.2.</p>	<p>ART. 5 - COMPETENZE DEI COMUNI COMMA 1: Per tutelare determinate categorie di soggetti maggior-mente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.</p>
Competenze dei Comuni	<p>ART. 4 - DISTANZE MINIME COMMA 3: 3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.</p>	<p>LEGGE PROVINCIALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 131 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO LECITO ART. 1 - (MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 1992, N. 13, "NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO") ART. 5 BIS – GIOCHI LECITI COMMA 2: Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 5 - COMPETENZE DEI COMUNI COMMA 2: Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ..., in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica</p>

CATEGORIE INTESA	ABRUZZO	BASILICATA	CAMPANIA
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWPR entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti			
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m con possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili. Fa riferimento alla possibilità dei comuni di disporre di limitazioni temporali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili, non si parla di limitazioni temporali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 250m e definisce delle fasce orarie di limitazione all'esercizio di gioco (standard, no autonomia per comuni) a seconda del tipo di esercizio
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnaletica all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredamento/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	[ART. 10] Divieto di pubblicità relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi di gioco [ART. 11] Obbligo per gli esercenti di esporre materiale informativo sul DGA e sui servizi per la cura/presa in carico, sia all'esterno dei locali che all'interno e sugli apparecchi di gioco; obbligo inoltre di frequentare corsi di formazione/aggiornamento e di esporre la relativa attestazione	[ART. 5] Presso ogni esercizio con offerta di gioco, deve essere presente un'area dedicata all'informazione e note informative sugli apparecchi di gioco relativamente ai rischi connessi al GAP e ai servizi territoriali per il suo supporto/trattamento [ART. 6] Possibilità dei Comuni di stabilire elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco. Esercenti e personale delle sale da gioco sono tenuti a frequentare corsi di formazione sui rischi del GAP e sulla rete di sostegno. Divieto di pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco	[ART. 7] I regolamenti comunali possono stabilire caratteristiche degli spazi per il gioco (per esempio, requisiti igienico-sanitari) e con l'obiettivo di garantire condizioni tutelanti di fruizione dei prodotti di gioco (in particolare, consentire a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco). [ART. 9] Obbligo per i gestori degli esercizi con offerta di gioco lecto di esporre materiali informativo sui rischi del DGA, sui servizi territoriali e sul numero verde e sito web dedicato. Obbligo per i gestori di introdurre idonee soluzioni tecniche per evitare l'accesso dei minori e avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. [ART. 13] In deroga al divieto di offerta di gioco inferiore ai 250 metri, per le attività già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si pongono i seguenti obblighi: accesso selettivo all'offerta di gioco con identificazione della maggiore età; videosorveglianza dell'area con apparecchi per il gioco; comunicazione esclusivamente informativa sui prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo; certificazione della partecipazione dei titolari e del personale delle sale da gioco ai corsi di formazione; collocazione degli apparecchi di gioco in posizione sotto controllo visivo del titolare e del personale adeguatamente formati [ART. 15] Divieto di accesso nelle sale da gioco e di utilizzo/fruizione del gioco da parte dei minori [ART. 18]. Regione disciplina l'attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di attività di offerta di giochi
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: insipimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	[Art. 15] I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, fatti salvi i poteri di accertamento delle Forze di polizia // art 12 comma 5 proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità dell'attuale legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'articolo 3.	L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui e come l 2 3 4 7 spettano al comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge Attenzione sei in osservanza dal punto di vista sanitario l'ammontare delle sanzioni va a finanziare campagne di controllo in informazione sensibilizzazione per la prevenzione al trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo	[Art. 7 comma 4) - I sindaci ed i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica collaborano alla pianificazione di interventi rimessi alle Forze dell'ordine ed ai Corpi di polizia municipale per garantire il contrasto all'esercizio illegale od abusivo delle attività di gioco con vincite in denaro.
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (regolamento Agcom); implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi; tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	Art. 10, punto 8: è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecto Art. 29 DISPOSIZIONI FINANZIARIE piano regionale: entrate derivante da sanzioni. fondo regionale per il gap/ altri oneri: fondi del bilancio regionale per servizio sanitario e terzo settore/ incentivi per riconversione: 50.000/ perdita per sgravi IRAP: vedi punto 5 Art. 3: approvazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche Art. 4: istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche" Art. 5: Prevenzione delle dipendenze patologiche negli istituti scolastici: esposizione di prospetti informativi finalizzati a promuovere stili di vita sani e a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e ad altri comportamenti; distribuzione del materiale informativo; iniziative di formazione e sensibilizzazione sostegno e consulenza per gli educatori Art. 8: Regione promuove campagne periodiche di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie COMMA 1: istituzione logo No- slot regione Abruzzo e istituzione pubblico elenco di esercizi commerciali che lo hanno RT. 2 - OSSERVATORIO REGIONALE SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE - COMMA 1: È istituito l'osservatorio regionale sul cap quale organo di consulenza della giunta regionale [...] relazione annualmente l'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche passate i soggetti affetti da gap; formula proposte e pareri alla giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo uno punto c istituisce il numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gap.	Art.6: vietata qualsiasi attività pubblicitaria, se non rispettata sanzione amministrativa da 6000 10.000 € Nel caso di reiterazione sospensione temporanea dell'attività da 10 a 60 giorni. Art.9: NORMA FINANZIARIA: istituzione nel bilancio di previsione regionale del capitolo di spesa "contrasto al GAP" (75.000) Art. 4: le ASL e i comuni promuovono nei rispettivi piani di azione locale e piani di zona : iniziative preventive e campagne di info e sensibilizzazione su rischi e danni della dipendenza e servizi di cura; iniziative di monitoraggio nelle scuole nei luoghi di formazione e socializzazione per rilevare potenziali situazioni di rischio; iniziative di sostegno e supporto per chi è coinvolto (economico, familiare, psicologico) ART. 3 - OSSERVATORIO E MARCHIO REGIONALE COMMA 1: è istituito l'osservatorio regionale sul GAP quale organo di consulenza regionale per le attività di cui alla presente legge. COMMA 3: L'osservatorio ha i seguenti compiti: relazione annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche; formula proposte e pareri alla giunta per il perseguimento delle finalità; istituisce un numero verde per assistenza e consulenza telefonica COMMA 5: istituzione marchio Esercizio De-Slottizzato e pubblico elenco di esercenti con marchio	Art.9 OBBLIGHI DEI GESTORI COMMA 2: I gestori sono tenuti a introdurre idonee soluzioni tecniche mirate a evitare l'accesso dei minori ai giochi e volte ad avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco Art.24 NORMA FINANZIARIA: risorse da Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico e risorse finanziarie attribuite alla Regione per la gestione del Servizio sanitario regionale allocate nel bilancio regionale Art. 4 COMMA 1 Regione: realizza la programmazione per prevenzione e cura dipendenza da DGA; cura analisi di dati ed informazioni per l'elaborazione di proposte di aggiornamento formativo; promuove azioni di prevenzione assistenza e cura delle persone con DGA e dei familiari; assicura monitoraggio fenomeni; istituisce numero verde; promuove la formazione di operatori di polizia locale, operatori sociali, sociosanitari e sanitari nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare; collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale; istituisce un Registro dei soggetti che intendano essere inibiti dal gioco; sostiene soggetti che costituiscono gruppi di auto e mutuo aiuto; favorisce le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti i giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autorregolamentazione (rispetto a condizioni di fragilità relative al GAP) COMMA 2: Regione può istituire, in accordo con le ASL, appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato per soggetti con GDA Art. 6: Istituisce il Piano di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA punto b: migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco con vincite in denaro per la promozione di livelli consapevoli di comportamento, che possono prevenire atteggiamenti patologici Art. 10: individuazione di un centro di riferimento regionale per il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo Art. 11: individuazione di una rete regionale per trattamento DGA ART. 5 - OSSERVATORIO REGIONALE SUL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO COMMA 2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:a) monitora il fenomeno del DGA e l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso; b) formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della presente legge;c) formula proposte e pareri per la redazione e l'aggiornamento del Piano di Azione regionale di cui all'articolo 6, anche in raccordo con l'Osservatorio per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della salute; d) promuove indagini epidemiologiche mirate sulla caratterizzazione del fenomeno;e) trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sanità e sicurezza sociale e Istruzione e cultura - ricerca scientifica - politiche sociali una relazione annuale sull'attività svolta. Art. 16: istituzione logo regionale No gambling campania Art. 17 istituzione della giornata regionale No Gambling (22 maggio)
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica			
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogei.	Art. 27(Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 2 e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;b) gli accordi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione(raggiunti) dei eventuali criteri" riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.	//	Art. 22 (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno informa il Consiglio regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell'attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.2. La Giunta regionale, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini di cui al comma 1, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle ASL, dei comuni e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale apposita relazione sulla prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal DGA, contenente le seguenti informazioni:a) il quadro generale dell'andamento del fenomeno del DGA in Campania, alimentato eventualmente dalle specifiche indagini epidemiologiche realizzate;b) il quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 13, 14, 16 e 17 con evidenza dei criteri e delle motivazioni di distribuzione delle risorse sul territorio regionale;c) il quadro dei finanziamenti, dei benefici e dei vantaggi economici erogati dalla Regione Campania ai sensi della presente legge, in particolare di quelli a valere sulle risorse di cui al Fondo per il DGA assegnate alla Regione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 208/2015;d) una relazione sugli atti adottati dai comuni, ai sensi dell'articolo 7.

CATEGORIE INTESA	EMILIA ROMAGNA	FVG	LAZIO	UGURIA
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWP entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti				
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di dettare previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale gioco e ulteriori luoghi sensibili. Non vengono citate limitazioni orarie	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili e fasce orarie di limitazione all'esercizio di gioco ma non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, o otto dove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili e ulteriori limitazioni. Non vengono citate limitazioni orarie	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili. Non cita limitazioni orarie
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnalata all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giochi e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	(ART. 6). COMMA 3 - I Comuni possono disciplinare gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. COMMA 3 QUARTER. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali sono sottoposti a controllo sistematico. COMMA 4 - Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. COMMA 5 - All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza. COMMA 8 BIS. Divieto di accesso e utilizzo di apparecchi di gioco ai minori.	ART. 5 COMMA 2: La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, rende disponibili ai gestori indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Tale materiale deve essere esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico. (art. 6, comma 6 - 7-8). Obbligo di comunicare ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, da inoltrare allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente (SUIAP) entro 10 giorni dalla sua installazione. (art. 6, comma 17). Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata: la data del collegamento alle reti telematiche dell'ADM; la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; i riferimenti del numero verde regionale (art. 6, comma 18) Divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. (art. 6, comma 19). È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito. (art. 6, comma 20). Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.	(ART. 7 - COMMA 1) È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. (ART. 8 - COMMA 1). Obbligo per i gestori delle sale da gioco di esporre all'ingresso e all'interno del locale il materiale informativo, anche predisposto dalle AUSL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati. (ART. 8 - COMMA 2). I gestori delle sale da gioco sono tenuti a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro. (ART. 9, COMMA 1). Promozione di iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.	LEGGE - 18/2012 (art. 5) Obbligo di esporre nota informativa nei locali con offerta di gioco e sugli apparecchi per il gioco, in cui siano riportati i rischi connessi al GAP, il numero verde regionale e i recapiti dei servizi di assistenza/trattamento. (art. 6) Obbligo di predisporre nei locali con offerta di gioco area informativa sulle attività di prevenzione con riferimento ai servizi per le dipendenze LEGGE 17/2012 (art. 2) Divieto di pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: inasprimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizie locali sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	art 6 comma 3 ter - controlli edilizi Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.	(art. 6 comma 15). I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali. (art. 6 comma 21) Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercenti le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l'attività di cui al comma 1.	//	//
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (Regolamento Agcom); Implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi; tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	Art. 8 NORMA FINANZIARIA: fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale ART. 3 Non viene citata la pubblicità se non in relazione alla concessione di patrocinii per conto di regione o associazioni rappresentative enti locali ART. 2 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico (formazione per esercenti, operatori dei servizi e operatori della polizia locale, organizzazione di volontariato e terzo settore e fondazione "Scuola interregionale di polizia locale; implementazione numero verde regionale per primo contatto...) ART. 5 - FUNZIONI DI OSSERVATORIO REGIONALE COMMA 1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. Funzioni di studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale...; la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione...; l'individuazione di buone prassi... Art. 7. istituzione marchio regionale slot free Art.4 MISURE IN MATERIA SANITARIA A CARATTERE SPERIMENTALE: strutture specialistiche monometaboliche; formazione monometabica;	Art 6: vietata qualsiasi pubblicità relativa ad apertura esercizio Art. 5 accordi con trasporto pubblico per promuovere codice di autoregolamentazione (pubblicità). Vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche Art. 11 DISPOSIZIONI FINANZIARIE: risorse da fondi già previsti nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e trasferiti alle Aziende sanitarie per le attività di prevenzione Art. 5 Regione: COMMA 2 promuove interventi di contrasto prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza attraverso iniziative volte a rimuovere cause sociali e culturali che possono favorire il GAP sensibilizzando ed educando; promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine; informare sulle conseguenze; promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici polizia locale e FFOO personale sociale e sociosanitario; facilitare l'accesso a servizi e trattamenti anche tramite istituzione di specifico numero verde regionale COMMA 3: istituzione del marchio regionale; progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio nell'ottica di partecipazione e promozione del benessere. Art. 8 istituzione tavolo tecnico regionale per studio e monitoraggio GAP	ART. 7 vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco, vieta la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare giochi con vincite. Art. 13 DISPOSIZIONI FINANZIARIE: riduzione del programma 03 e istituzione programma 04 (50.000). Per attuazione art 4 istituzione nel programma 04 della voce di spesa "disinstallazione apparecchi da gioco" (150.000) Art. 5 istituzione marchio regionale no slot ART. 10 Istituzione del PIANO INTEGRATO SOCIO-SANITARIO PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GAP Con interventi di prevenzione cura e trattamento; iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione rivolte in particolare a giovani (tramite istituzioni scolastiche), associazioni familiari, aggregazioni giovanili e terzo settore; formazione per operatori di servizi pubblici e PL; implementazione numero verde regionale; progettazione territoriale sul fenomeno GAP; istituzione portale online "osservatorio online permanente" per divulgare info, orientare le persone verso servizi e operatori, sviluppare strumenti e tecniche per rilevamento patologia anche sul web; valutazione impatti e risultati ART. 6 - OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO con funzioni di a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale; b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale; c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 10; d) la verifica dell'impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale.	Art.2 vietata pubblicità relativa ad apertura ART. 4 - OSSERVATORIO REGIONALE SUL GAP ha i seguenti compiti: a) relazione annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP; b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1; c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP. ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO Regione Liguria: b) favorire l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo; c) promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi legati al GAP ART. 5 - CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE COMMA 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all'interno delle strutture scolastiche.
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica				
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni e il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogei.	Art. 9 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari; b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente o ad altre realtà confrontabili; c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale realizzate; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico; e) la diffusione del marchio "Slot free-RT". 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge. 3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.	Art. 10 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di risultati delle categorie disoccupati maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati ed delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppo della dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito; b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione; c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale; d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che rispondono al marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3; e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate; f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste; g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.	Art. 6 (Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo) 1. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale; b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale; c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 10; d) la verifica dell'impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale. 2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all'Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all'articolo 2 e delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all'articolo 4, (4c) 2 ter. Ai fini di cui al comma 1 e all'articolo 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l'individuazione delle distanze di cui all'articolo 4, comma 1.	//

CATEGORIE INTESA	MOLISE	PIEMONTE
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWPR entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti		
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili e fasce orarie di limitazione all'esercizio di gioco	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e 400m per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Fasce orarie di limitazione definite in modo standard a livello regionale: per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00; b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia notturna dalle ore 24.00 alle ore 8.00 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnalata all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	(art. 7) I gestori hanno l'obbligo di esporre, all'interno dell'attività e in modo visibile, il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall'Azienda sanitaria regionale. È compito dei gestori ritirare, presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria regionale, il materiale informativo e monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori. (ART. 8) Divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio con offerta di gioco. (art. 9). Asl predispone i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori sulla prevenzione del GAP e il suo riconoscimento per gli esercenti e il personale operante nelle sale da gioco	(art. 4) I gestori e il personale operante nelle sale da gioco sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, volti al riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza. Regione promuove le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione per la sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. (art. 7) Il titolare delle attività è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. (ART. 11) E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E' vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite. (ART. 11) La Regione rende disponibili agli esercenti il materiale informativo predisposto dalle ASL sui rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e sui servizi di assistenza. Rende, inoltre, disponibile un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico. E' compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori. (art. 16) Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno. (art. 18). Per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge: a) non è consentita l'installazione e la presenza di apparecchi per il gioco negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi; b) negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l'installazione e la presenza di più di un apparecchio; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due; c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b), gli apparecchi non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: inasprimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	LR 20/17 - art 11 - Art. 11 (Controlli) 1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo in relazione agli obblighi e ai divieti, enunciati agli articoli 5, 6, 7 e 8, sono esercitate dai Comuni.	art. 14 - comma 2. Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, la Regione, attraverso la commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine. // art 23 comma 6 - Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta l'introito delle somme.
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (regolamento Agcom); implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi, tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	Art. 8: divieto di pubblicità e promozione nuove aperture Art. 14 NORMA FINANZIARIA risorse da Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I (Spese correnti), dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Art.4 istituzione comitato consultivo sul gioco d'azzardo e relativa dipendenza. Funzioni a) monitora gli effetti economici, sociali, sanitari ed epidemiologici, di pubblica sicurezza e culturali del fenomeno della dipendenza da gioco;b) formula pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale anche per il recupero dei soggetti affetti da patologia;c) organizza, in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale, un servizio di informazione, assistenza e consulenza gratuita; d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione ai rischi derivanti dal gioco patologico. Art.10 Istituzione logo no slot e pubblico elenco ART. 1 - FINALITA' a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate; ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No-Slot"; c) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse; d) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco.	Art. 7 comma 4: Con riferimento ai punti per il gioco l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali Art 27 Norma finanziaria: copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) (955.000) Pubblicità art 11 + note finali all'articolo 7 ai punti 4-5-6 (declinano molto nello specifico) ART. 6 PIANO INTEGRATO PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: monitoraggio e prevenzione del rischio GAP; informazione educazione sensibilizzazione e comunicazione; interventi di formazione e aggiornamento per esercenti, personale operante, operatori di servizi pubblici, PL FFOO ed enti del terzo settore; assistenza e consulenza telefonica tramite numero verde ART 7 PREVENZIONE GAP A TUTELA MINORI: Divieto di accesso ai minori nelle Aree destinate al gioco con vincite in denaro; richiesta di documento di identità (tranne quando la maggiore età è manifesta); l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito; gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi; organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare su gap e rischi (peer education) ART 9 LOGO REGIONALE E GIORNATA "SLOT, NO GRAZIE" ART 10 Istituzione presso l'osservatorio epidemiologico dipendenze dell'area tematica GAP che : a) informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da GAP. b) formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità Art. 14: azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica		
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogel.	//	// clausola (annuale)

CATEGORIE INTESA	TRENTO	PUGLIA
<p>Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWPR entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti</p>		
<p>Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) --> competenza Enti locali</p>	<p>Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m con possibilità da parte dei comuni di aumentarla. Non cita limitazioni orarie</p>	<p>Definisce la distanza a 250m da luoghi sensibili. Non cita limitazioni orarie.</p>
<p>Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnaletica all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT</p>	<p>(art. 4) La Provincia promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio, destinate anche ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici (art. 6) I gestori espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentano di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio (art. 8) vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco. La Provincia promuove l'adozione di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco</p>	<p>(art. 6) In ogni locale con offerta di gioco deve essere presente presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa sui rischi connessi al GAP e con i recapiti dei servizi territoriali deputati all'assistenza/trattamento. (art. 7 - comma 3 bis) sono indicate disposizioni sulla presenza degli apparecchi da gioco in base alla dimensione del locale (art. 7 - comma 5) I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull'attivazione della rete di sostegno. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. E' altresì vietata qualunque forma di esposizione dimateriali/segnaletica che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vince</p>
<p>Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: inasprimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza</p>	<p>art 10 comma 5 . La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.</p>	<p>LR 66/19 - Art. 2 Introduzione dell'articolo 8 bis. della L.r. 43/2013 1. Dopo l'articolo 8 della L.r. 43/2013 è introdotto il seguente: "8 bis. (Accordo tra Regione Puglia e Forze dell'Ordine per verifiche e controlli) 1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d'azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all'assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 è istituito un capitolo di nuova istituzione, denominato: "Spese per la convenzione con le Forze dell'Ordine operanti sul territorio per lo svolgimento di attività aggiuntiva finalizzata al controllo, verifica e prevenzione di violazione delle norme regionali e nazionali in materia di gioco di azzardo". Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1."</p>
<p>Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (regolamento Agcom); implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi, tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione</p>	<p>ART. 8 - DIVIETO DI PUBBLICITA' COMMA 1: vietata per nuove aperture COMMA 2: E' vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro COMMA 3: E' vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano. COMMA 4: La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitaria. ART 15 DISPOSIZIONI FINANZIARIE : non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base ART.3 - SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E CURA COMMA 1: La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio. ART.9 Istituzione logo regionale ART. 4 - FORMAZIONE COMMA 1: 1. La Provincia,... promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio. COMMA 2: Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale... COMMA 3: La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).</p>	<p>ART.7 - APERTURA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMA 7 E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l'adozione di un apposito codice di autoregolamentazione. ART 9 NORMA FINANZIARIA: La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila+ 50.00 per associazioni impegnate in tematiche di gap ART. 4 OSSERVATORIO E MARCHIO REGIONALE ha i seguenti compiti: relazione annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP; formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate; istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP cooma 5: È istituito il marchio regionale "Libero da slot- Regione Puglia" ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO COMMA 1: Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia: a) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house. ART. 3 - COMPETENZE DEI COMUNI E DELLE ASL IN MATERIA DI GAP COMMA 1 Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a... b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di rischio c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi d) attività di supporto per contrastare rischi soggetti coinvolti e familiari (supporto economico, psicologico, mediazione familiare, consulenza legale) ART 5 istituzione giornata dedicata per contrasto alla diffusione del GAP</p>
<p>Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica</p>		
<p>Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogel.</p>	<p>//</p>	<p>//</p>

CATEGORIE INTESA	SARDEGNA	SICILIA	UMBRIA
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWPR entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti			
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m con possibilità da parte dei comuni di chiedere una deroga motivata per il proprio territorio di competenza rispetto alle distanze determinate dalla Giunta regionale. I sindaci possono disciplinare le fasce orarie di interruzione	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. Possibilità da parte dei comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili e fasce orarie di interruzione dell'esercizio di gioco
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnalata all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	art. 12 - comma 4) Sugli apparecchi è indicata e chiaramente leggibile: a) la data di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. art. 12 - comma 8) Gli esercizi predispongono un piano di intervento aziendale in grado di documentare il rischio GAP all'interno del proprio locale. Sono inoltre tenuti ad implementare il raccordo con le strutture di intervento socio-sanitario del proprio territorio, qualora si manifestino negli utenti quelle precise condizioni di criticità riconducibili ai disturbi da gioco d'azzardo.	art. 5 - comma 1). Regione istituisce un numero verde per le segnalazioni e le richieste di aiuto, che deve essere affisso su ogni apparecchio di gioco presso i locali con offerta. Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli esercenti. Regione promuove le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione, che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni/caratteristiche dei giocatori e al rispetto della legalità. art. 5 - comma 5) obbligo agli esercenti di sale di gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo autorizzato di munirsi di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco d'azzardo, da esporre in modo visibile e accessibile al pubblico. art. 8) E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro.	art. 3) Istituzione, da parte della Regione, di un numero verde per segnalazioni e richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio di gioco e nei locali con offerta di gioco. Rende inoltre disponibile agli esercenti il materiale informativo relativo ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza. Regione promuove l'adozione di soluzioni tecniche per bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici. art. 6). vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse art. 7) La Giunta regionale disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e per il personale ivi operante, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito.
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: insipimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei preventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	art. 15, comma 1 - Il comune, tramite la polizia locale, effettua i controlli dei locali in cui è esercitato il gioco e riscuote le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.	Articolo 6 comma 8 Spetta al comune la competenza sui controlli tramite la polizia locale sui locali di cui al comma uno al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1 agosto 1990 numero 17	Art. 10 (Controlli) 1. Al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, i comuni, tramite la polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 6. 2. La Regione collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'ordine nel contrasto al gioco illegale, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti. 3. I comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (Regolamento Agcom); Implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi; tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	ART. 10 - LIMITAZIONI DELLA PUBBLICITA' COMMA 1: La Regione, promuove la stipula di accordi e protocolli d'intesa con il sistema delle autonomie locali al fine di vietare la vendita e la concessione di spazi pubblicitari che promuovano il gioco d'azzardo lecito. COMMA 2: La Regione promuove, inoltre, per la medesima finalità, la stipula di accordi e protocolli d'intesa con gli enti del servizio pubblico regionale e locale ART 18 NORMA FINANZIARIA 2. A decorrere dall'anno 2020, ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, e nei limiti delle eventuali ulteriori risorse regionali stanziante annualmente per tali finalità con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ART 3 istituzione piano regionale per il gioco d'azzardo: Il Piano regionale del gioco d'azzardo patologico contiene le attività che interessano l'intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al sostegno psicologico dei soggetti problematici o patologici e dei loro familiari, e le azioni sia di carattere regionale sia di carattere territoriale da porre in essere per l'attuazione dello stesso ART 4 istituzione osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo; L'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico. ART 5 campagne di informazione e sensibilizzazione: La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 e raccordandosi con soggetti pubblici istituzionali, privati e del terzo settore, operanti a livello nazionale, regionale e locale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo. COMMA 2: Nel predisporre le campagne previste dal comma 1 la Regione presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli. ART 6 istituzione giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo ART 8 istituzione fondo regionale gap ART 9 istituzione logo regionale "no slot- regione sardegna" ART 16 RUOLO ISTITUZIONE SCOLASTICA: promuovere la stipula di accordi e protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per introdurre nelle scuole primarie e secondarie le campagne di cui sopra a utilizzo metodologia della peer education e concorsi di idee per progetti di comunicazione e prevenzione; possibilità di prevedere specifiche formazioni per il personale scolastico	ART. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMA 1: E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro ART. 5 - COMPETENZE DELLA REGIONE COMMA 6: La Regione promuove accordi con gli enti di servizio dell'trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo. ART 3 ISTITUZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO con compito di: a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco; c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco in relazione alle finalità della presente legge. ART 4 istituzione elenco regionale dei soggetti che vogliono essere inibiti dal gioco (su base volontaria e volendo anche per un periodo di tempo definito) ART 5 COMPETENZE REGIONALI: attività di programmazione per prevenzione e contrasto GAP (coerente al prp e piano nazionale gap); garantisce monitoraggio e conoscenza fenomeno; promuove formazione e aggiornamento esercenti, operatori PL, operatori sociali, operatori ASP, operatori terzo settore con esperienza GAP, operatori delle associazioni e degli sportelli di welfare; promuove iniziative informative e formative in accordo con CEPAS(Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) ministero dell'istruzione e ufficio scolastico regionale; rilascia agli esercenti il logo "slot? No grazie"; l'assessore regionale adotta (a cadenza biennale) piano per contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza da GDA	ART. 6 - COLLOCAZIONE DELLE SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO E DIVIETO DI PUBBLICITA' COMMA 3: È vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse ART.3 AZIONI DELLA REGIONE, COMMA 1 PUNTO f) promuove la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Art. 4 istituzione marchio regionale ART. 3 - AZIONI DELLA REGIONE COMMA 1: La Regione: a) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza b) promuove creazione gruppi AMA c) promuove campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla presenza e collocazione dei locali in possesso del marchio regionale "No slot" ART.7 FORMAZIONE, COMMA 1 La Regione, di concerto con i comuni e le aziende unità sanitarie locali, promuove iniziative di formazione per gli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, per gli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile e per i volontari
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica			
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogei.	collegamento reti ADM;	// clausola (biennale)	// clausola (annuale)

CATEGORIE INTESA	VALLE D'AOSTA	VENETO	MARCHE
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWP entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti			
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. I comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili, aumentare la distanza e disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 400m. I comuni possono definire la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale. La giunta regionale dall'entrata in vigore della legge adotta un provvedimento per rendere omogenee le fasce di interruzione di gioco	Definisce la distanza a 500m nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e di 300m in quelli inferiori ai 5000 abitanti. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili quali quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani; possono anche decidere fasce orarie di interruzione (fino a 12 ore, anche articolate)
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnalata all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	(art. 4, comma 4 -5) Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato a minori di anni 18. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito. (art. 4 - comma 6) L'Azienda USL organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito. (art. 4 - comma 8) Nelle sale da gioco già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. (art. 6) I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono: a) esporre all'interno dei locali, in prossimità dei giochi e in maniera ben visibile: - il materiale informativo e i recapiti per le informazioni relative alle attività di prevenzione e cura disciplinate dalla presente legge; b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione (art. 8) vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.	(art. 4). La giunta regionale: definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco; favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell'adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità (ART. 7 - COMMA 3). Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno. COMMA 4. I Comuni dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze. (art. 9). I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d'azzardo fornito dall'azienda ULSS. vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo. (art. 13 - COMMA 1). È vietata l'installazione nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso. Se presenti, obbligo per i titolari di disinstallarli.	(ART. 4 - COMMA 1) La Regione istituisce un numero verde sulle dipendenze patologiche, il quale è affisso, da parte degli esercenti, su ogni apparecchio o congegno idoneo per il gioco. Predisporre il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza, da esporre da parte degli esercenti, che indi-ca: 1) i rischi connessi al gioco eccessivo; 2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato; 3) il test di verifica per autovalutazione del rischio di dipendenza; 4) la possibilità di utilizzare dispositivi per definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio. (ART. 7) Ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale. (ART. 8) Gli esercenti sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo, che deve essere esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco. Il personale è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato.
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: insipimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	Art. 10 (Controlli e sanzioni amministrative) 1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.	art. 4 comma 1 l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati; // Art. 14 Vigilanza e sanzioni. 1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale	art. 13 comma 5 - L'accertamento delle violazioni di questa legge è di competenza degli organi di polizia locale e di ogni altro organo di polizia secondo quanto previsto dalla legge statale e regionale.
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (regolamento Agcom); Implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi; tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	ART.8 - DIVIETO DI PUBBLICITA' è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco. ART.14 DISPOSIZIONI FINANZIARIE: 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015. Fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base ART. 3 - INIZIATIVE A FAVORE DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANO INTEGRATO Approvazione Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione; interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato; iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio; l'assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico; p rimuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione ART.9 Istituzione marchio regionale slot free	ART. 9 - COMPITI DEI GESTORI DEI PUNTI GIOCO COMMA 2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo. ART. 13 Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso. COMMA 1 È vietata l'installazione nei punti gioco, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso. COMMA 2 I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all'assolvimento dell'obbligo ovvero l'apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco ART 17 NORMA FINANZIARIA. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) ART.3 ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO SUL GAP: e organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d'azzardo. ART. 4 - INTERVENTI E ATTIVITA' REGIONALI COMMA 1: La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all'articolo 3: Favorisce la sperimentazione di forme innovative di contatto per giocatori e famiglie; implementa sistema informativo regionale; Promuove sviluppo di strumenti informativi (cartellonistica, numero verde regionale, sito dedicato, app per smartphone e table); sostiene terzo settore e reti locali, gruppi ama e iniziative delle amministrazioni locali; favorisce collaborazione con associazioni di categoria dei gestori per promuovere un codice etico di autoregolamentazione; può proporre collaborazione con osservatorio nazionale gap, con organi dello stato, FFOD, comuni, istituti scolastici e altri definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati; COMMA 2: sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.	ART. 7 - DIVIETO DI PUBBLICITA': Ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco ART 15 DISPOSIZIONI FINANZIARIE. A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte, inoltre, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio ART. 10 Istituzione logo regionale No slot RT. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, del personale impiegato nelle sale gioco, degli operatori di polizia locale, degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché degli operatori delle associazioni e delle cooperative sociali; a tal fine organizza corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia; ART. 9 - PIANO REGIONALE INTEGRATO PER IL CONTRASTO LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA GAP ART. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE f) sostiene le iniziative delle associazioni e delle cooperative sociali indicate che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio per lo sviluppo del GAP; h) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP. COMMA 2: Le campagne di cui alla lettera h) del comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai minori e ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che evidenziano situazioni a rischio. ART. 1 FINALITA', COMMA 3: Istituisce, presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), l'Osservatorio regionale dei comportamenti di abuso
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica			
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogel.	// clausola (annuale)	// clausola (annuale)	Clausola valutativa in cui, tra le altre informazioni, siano anche analizzati gli effetti delle politiche realizzate sulla dif-fusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazio-ne preesistente e ad altre realtà confrontabi-li (annuale)

CATEGORIE INTESA	CALABRIA	TOSCANA	BOLZANO
Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWPR entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti			
Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e 500m per i comuni con popolazione superiore 5000 abitanti. I comuni possono definire fasce orarie di interruzione. Per le rivendite di generi di monopolio dove sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica.	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 500m. I comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili. Non sono citate le fasce orarie di interruzione	Definisce la distanza dai luoghi sensibili a 300m. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio. Cita (senza specificare) che esistono limitazioni temporali
Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnaletica all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT	ART. 16) E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco. Obbligo per i gestori/personale delle sale da gioco o esercizi con apparecchi di gioco di frequentare corsi di formazione/aggiornamento, i cui oneri sono a carico dei gestori stessi Divieto di accesso al gioco per i minori.	(art. 5) La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincite in denaro o centri di scommesse. (art. 6) Obbligo per i gestori/titolari di esporre materiale informativo relativo ai rischi connessi al gioco d'azzardo, alle strutture/servizi del territorio, al numero verde e sito web regionale. I gestori sono tenuti ad introdurre idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. I gestori hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l'iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi. (art. 7) La Giunta regionale disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori dei locali di gioco nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. I corsi di formazione sono finalizzati: alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; all'attivazione della rete di sostegno; alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.	Legge 13/2010 - ART. 1 3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione. 4. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni
Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: inasprimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "Indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EELL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza	art 16 - comma 8) Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso	Art. 13 Controllo 1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 (29) sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincite in denaro. (8)	//
Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (Regolamento Agcom); implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio; stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi, tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione	ART 16 COMMA 6.6. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. ART 16 E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco. ART. 16 -La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) i seguenti interventi: a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line; d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse; ART. 16 COMMA: 5, PUNTO 5: diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot".	ART 5 vieta attività pubblicitaria ART 6 OBBLIGHI DEI GESTORI E DEL PERSONALE 2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automatica m e n t e l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. ART. 17 NORMA FINANZIARIA Agli oneri derivanti dall'attuazione della present e legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio. ART. 3 - OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO con compito di: osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale; formulare proposte per l'organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l'adozione di un numero verde e di un sito web d'informazione; ART. 8 - CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE finalizzate in particolare: aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute; a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio; informare sull'esistenza di servizi di assistenza; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line; ART. 8 BIS - CAMPAGNE DI INFORMAZIONE NELLE SCUOLE La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco. ART. 12 - LOGO IDENTIFICATIVO "NO SLOT"	ART 1 COMMA 3: vietata qualsiasi pubblicità ????
Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica			
Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogel.	// clausola complessiva sulla legge	//	//

CATEGORIE INTESA	LOMBARDIA
<p>Ridurre offerta di gioco (volumi e punti vendita): - anticipo della riduzione delle AWP (da 400mila a 265mila) nell'arco di un anno dall'Intesa - sostituzione delle AWP rimanenti con AWP entro il 31.12.2019 - dimezzamento, in 3 anni dall'Intesa, dei punti vendita del gioco pubblico (all'epoca circa 100mila) e certificazione di quelli rimanenti</p>	
<p>Regole per la distribuzione temporale e territoriale di gioco (distanza luoghi sensibili/limitazioni temporali) -> competenza Enti locali</p>	<p>Definisce la distanza a 500m da luoghi sensibili. I comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili. Non cita limitazioni temporali</p>
<p>Innalzare livello qualitativo di punti gioco e offerta tramite nuove regole di concessione certificata. Es: accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante documento di identità; eliminazione immagini/stimoli che inducono al gioco; segnalata all'esterno del punto di gioco che ne indichi certificazione; standard di arredo/luci e rispetto vincoli architettonici; formazione esercenti; rispetto dei volumi di spazio e del numero di apparecchi di gioco; trasparenza nella comunicazione sul gioco d'azzardo; tracciabilità delle giocate e delle vincite e degli apparecchi di sorveglianza; collegamento con presidi della Polizia locale e/o con ADM AT</p>	<p>(ART. 4) Regione sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza rispetto alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico</p> <p>(ART. 5) vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito</p> <p>(ART. 9) la Giunta regionale disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.</p>
<p>Innalzare il sistema dei controlli Attraverso: insprimento dei controlli sul gioco illegale, attribuendo competenze specifiche alla Polizia Locale, potere sanzionatorio e gestione dei proventi ai Comuni; agevolare controlli amministrativi e delle polizia locale sui territori; considerazione di specifici indicatori di rischio, quali "indice di presenza mafioso" o "Indice di organizzazione criminale"; opportunità riconosciuta agli EEL di far fronte a situazioni emergenziali di pericolosità sociale; predisposizione di un sistema strutturato e collegato di vigilanza e controllo dei giochi; introduzione di un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi, improntato a efficacia ed efficienza</p>	<p>ART. 10 COMMA 4: All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale</p> <p>ART. 4 - COMMA 10: La Regione, sentita la competente commissione consilia-re, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito</p> <p>ART. 5 COMMA 4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico</p> <p>COMMA 7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).</p>
<p>Accentuare azione preventiva e di contrasto al GDA Impegnare il governo rispetto all'apertura di un confronto a livello europeo per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità (regolamento Agcom); Implementare le risorse finanziarie attualmente previste dalla legge di bilancio, stabilire che prevedano esclusivamente la giocata tramite Carta Nazionale Servizi, tessera sanitaria o carta esercente; mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo l'utilizzo di banconote e monete elettroniche; prevedere nuovi interventi tecnologici a tutela del giocatore (es. messaggi automatici, abbassamento importi e giocate); disposizioni specifiche di regioni e enti locali possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione</p>	<p>ART. 4 COMMA 10.10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso: a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre; b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.</p> <p>ART. 5 VIETATA QUALSIASI PUBBLICITÀ</p> <p>ART. 13 NORMA FINANZIARIA: A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.</p> <p>ART. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE La Regione garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze; entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico</p> <p>ART. 6 - COMPETENZE DELLE ASL. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.</p> <p>ART. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE, COMMA 1 COMMA 1. La Regione promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, nonchè degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico; istituisce numero verde regionale; assicura conoscenza e monitoraggio fenomeno; svolge programmazione territoriale e sostiene iniziative di enti del terzo settore, delle associazioni di categoria e di tutela dei consumatori; istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ATS e ASST secondo le rispettive competenze, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali COMMA 2: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale «No Slot»</p>
<p>Completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi Oltre alle azioni precedenti, attraverso: passaggio al sistema del "margine"; revisione dell'attuale disciplina del Casinò; rilancio del settore ippico e della Lega Ippica</p>	
<p>Assicurare un costante monitoraggio dell'applicazione della riforma anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla distribuzione nel territorio a cui possono accedere i comuni Il Monitoraggio è affidato ad ADM assieme al partner tecnologico Sogei.</p>	<p>Istituzione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale</p> <p>Clausola valutativa in cui, tra le altre informazioni, siano anche analizzati gli effetti delle politiche realizzate sulla dif-fusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili</p>

	abruzzo	basilicata	campania	emilia rom	friuli venez	lazio	liguria	molise	piemonte	pa trento	puglia	sardegna	sicilia	umbria	valle d'aos	veneto	marche	calabria	toscana	pa bolzano	lombardia	totale	
istituti scolastici - istituti professionali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
strutture sanitarie e socio assistenziali	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	18
luoghi di culto	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1		1	1	17
luoghi di aggregazione di giovani / oratori	1	1		1	1	1	1	1		1		1	1	1				1		1		1	14
impianti sportivi	1			1	1		1	1				1	1	1	1	1		1	1			1	13
strutture ricettive per categorie protette			1	1	1		1	1	1	1		1	1		1			1			1		12
strutture ospedaliere	1	1	1					1	1	1	1		1			1		1					10
esercizi di compravendita di preziosi e oro					1			1	1							1	1	1	1				7
università	1	1							1		1		1				1						6
centri di aggregazione di anziani	1				1	1				1			1			1							6
istituti di credito e sportelli bancomat					1				1							1	1	1	1				6
stazioni ferroviarie					1			1								1		1					4
biblioteche pubbliche		1						1			1												3
strutture di carattere culturale, ricreativo								1							1					1			3
caserme militari	1												1										2
cimiteri	1												1										2
camere mortuarie	1												1										2
centri di formazione per adulti															1			1					2
ludoteche per minori															1								1
uffici postali																	1						1